

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3049

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore AGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2004(*)

—————

Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica dei
bovini da latte

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce nel nostro ordinamento l'obbligo di identificazione dei bovini da latte attraverso la marcatura elettronica.

La validità di questo sistema è dimostrata dai risultati del progetto *Identification électronique des animaux* (IDEA) voluto dalla Commissione europea. Questo esperimento, condotto su vasta scala, ha coinvolto sei Paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, ed ha confermato la fattibilità dell'identificazione elettronica di bovini, ovini e caprini. A tal proposito, va rilevato che l'Unione europea ha emanato di recente il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali di specie ovina e caprina basato, tra gli altri, anche sul sistema di identificazione elettronica. Al contrario l'Unione europea non ha ancora emanato alcuna normativa relativa ai bovini malgrado, con il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 (all'articolo 4, paragrafo 7) avesse stabilito che, entro il 31 dicembre 2001, le istituzioni comunitarie dovessero assumere la decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica anche per i bovini. È facile prevedere che a breve la Comunità europea possa emanare una direttiva per obbligare gli Stati membri ad adottare il sistema elettronico di identificazione.

Questa proposta si limita a disporre l'identificazione elettronica ai bovini da latte perché questo è il settore nel quale, anche grazie ad un sistema inefficace di controlli, basato sulla marcatura auricolare, avvengono le maggiori frodi di aiuti comunitari. È annoso ormai il problema delle quote latte, da una ricerca fatta dal proponente del presente di-

segno di legge, è risultato che esiste una notevole discordanza tra i dati relativi all'ammontare delle vacche risultanti dalle autocertificazioni degli allevatori e quelli rilevati dai veterinari in occasione della profilassi contro la brucellosi, perciò sarebbe auspicabile che tutto il comparto bovino (latte e carne) potesse beneficiare del nuovo sistema di identificazione.

La necessità di tale disegno di legge nasce dalla constatazione che il sistema convenzionale basato sui marchi auricolari è facilmente modificabile e non è sempre affidabile ed efficace. Non è cosa rara il distacco della marche dalle orecchie dell'animale; in questo caso l'allevatore dovrà provvedere ad applicare i duplicati fornitigli dalle Aziende sanitarie locali (ASL), ma chi ci assicura che durante questa trafila burocratica non si tenti di sostituire l'identità del bovino, manomettendo le auricolari? I controlli esistono, ma sono a campione. Ci sono state indagini dei Nas volte a sgominare importazioni illegali di animali ai quali venivano apposte marche prelevate da bovini morti per eludere i controlli. Tutto questo può essere estremamente pericoloso con gravissime ripercussioni sulla sicurezza alimentare e sulla salute dei consumatori, viste le recenti vicende legate al morbo della «mucca pazza», della lingua blu e così via. Inoltre, la registrazione manuale è lenta e dà luogo ad errori.

In merito lo stesso commissario per la ricerca europea, Philippe Busquin, ha così affermato: «L'identificazione di ciascuno dei capi di bestiame dell'Unione europea è essenziale per impedire frodi in materia di aiuti agricoli e per rafforzare i controlli sanitari e di sicurezza alimentare. Tale misura è fondamentale per rintracciare gli animali nel caso

si verifichino grandi epidemie come l'afta epizootica».

Grazie al progetto IDEA, svoltosi tra il 1998 e il 2001, costato allora 17 MECU, sono stati identificati un milione di animali tra la Francia, la Germania, l'Italia, l'Olanda, la Spagna e il Portogallo. È stata esaminata la fattibilità di vari sistemi di identificazione per ruminanti (bovini, bufali, ovini e caprini) ed è stata definita la struttura necessaria per attuarli. Per effettuare un raffronto del rendimento e l'efficacia delle varie soluzioni, sono stati applicati marchi auricolari elettronici, boli ruminali (cioè capsule di ceramica trattenute nel reticolo degli animali o secondo stomaco) o trasponditori sottocutanei, tutti testati e certificati. Riguardo a questo aspetto, è utile segnalare l'esperienza della regione Lazio, (una delle tre regioni italiane coinvolte nel progetto comunitario) che ha scelto di adottare il bolo ruminale in quanto ritenuto più affidabile, visto che la marca auricolare può essere facilmente smarrita dagli animali al pascolo o può essere agevolmente rimossa in caso di furto, il *trasponder* sottocutaneo è stato invece sconsigliato dal Ministero della salute.

Fra i motivi principali che giustificano l'introduzione di dispositivi elettronici vi sono la garanzia che essi permangono nell'animale fino all'abbattimento e la possibilità di recuperarli subito dopo.

Gli identificatori devono essere leggibili sia nel caso in cui gli animali rimangono fermi, sia nel caso siano in movimento. Inoltre devono avere un buon rapporto costo-efficacia (ad esempio si parla di 3,50 euro per ogni bolo ruminale) in modo da consentirne l'introduzione su larga scala in tutta Europa.

Il progetto IDEA ha chiaramente dimostrato che si può migliorare notevolmente la rintracciabilità grazie all'identificazione elettronica dei capi bestiame e che non esiste alcun impedimento tecnico all'introduzione di questo sistema per bovini, bufali, ovini e caprini.

L'identificazione elettronica consentirà di poter predisporre di un sistema informativo in grado di indicare con certezza il numero di bestiame disponibile, al fine di prevenire le frodi commerciali; tale ruolo potrebbe essere svolto egregiamente da un'anagrafe bovina pienamente operativa. È di fondamentale importanza, infatti, avere un'anagrafe bovina da cui risulti la verità sullo stato e la consistenza dei nostri allevamenti, altrimenti è inutile parlare di sicurezza alimentare.

L'applicazione del *microchip*, al contrario, consente di seguire l'animale per tutta la vita, rende possibile l'identificazione alla distanza di 10 metri da qualsiasi organismo autorizzato ai controlli e solo al macello si potrà togliere questo *microchip* e riconsegnarlo alle autorità. Potenzialmente ogni macellaio potrà avere la possibilità di sapere da quale allevamento proviene la carne, a quali vaccini l'animale è stato sottoposto e così via.

Si ritiene importante ricordare che, nella scorsa legislatura, in Senato, il precedente Governo aveva accolto un ordine del giorno proposto dalla Lega Nord, di impegno a realizzare il sistema di identificazione elettronica degli animali. Era il 17 gennaio 2001, ma da allora nulla è stato fatto.

Per ovviare a questa ormai improcrastinabile necessità, si è deciso di intervenire con questo disegno di legge che stabilisce che dal 1° gennaio 2005 si dovrà passare al sistema di identificazione elettronica, limitata, per ora, al comparto dei bovini da latte, attraverso l'applicazione di un bolo ruminale. Al contempo si stabilisce che, entro il 31 ottobre 2004, il Ministero della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e per le politiche comunitarie, adotta un regolamento per fissare il dettaglio delle nuove modalità di identificazione e registrazione e le norme sugli scambi e le importazioni di animali identificati con il nuovo sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 2005, l'identificazione dei bovini da latte, finora effettuata con il sistema della marcatura auricolare, deve avvenire per via elettronica attraverso l'applicazione, nel reticolo ruminale dell'animale, di un *trasponder* inserito in una capsula di ceramica detta «bolus».

Art. 2.

1. Per «*trasponder*» si intende il dispositivo in grado di ricevere e trasmettere informazioni sotto forma di segnali radio, collegato ad un *microchip* in grado di contenere i dati dell'animale quali il codice identificativo e i trattamenti subiti.

Art. 3.

1. Entro il 31 ottobre 2004, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e per le politiche comunitarie, adotta un regolamento che stabilisce le nuove modalità di identificazione e registrazione dei bovini da latte, le norme applicabili agli eventuali scambi e importazioni dei medesimi, nonché le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della nuova metodica.